



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 28 del 21-02-2020	Oggetto: CONGEDO EX ART 42 -COMMA 5 - D. LGS 151/2001 MATRICOLA 117
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la richiesta assunta a protocollo numero 3606 del 21.02.2020 con la quale il dipendente a tempo pieno ed indeterminato matricola numero 117, ha richiesto di poter fruire del congedo straordinario ex art 42, comma 5, D.Lgs 151/2001 al fine di assistere il proprio coniuge convivente riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 - comma 3- L. 104/1992 e s.m.i. per il periodo dal 25.02.2020 al 31.03.2020;

Richiamato il disposto dell'art 42 D. Lgs 151/2001 :

comma 5 : "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 , comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n.104, ha diritto di fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 nr. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo (....);

5-bis : Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta ai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n.104 del 1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona(...);

5-ter : Durante il periodo di congedo , il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dal 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità (...);

5-quater : I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei

giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa;

5-quinquies : Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto(...).

Richiamate le dichiarazioni rese dal dipendente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 , in cui ha attestato:

- di essere convivente con il familiare disabile;
- che il familiare disabile in situazione di gravità non è ricoverato presso una struttura pubblica o privata;
- di essere l'unico familiare che assiste il disabile in situazione di gravità;
- di non aver mai fruito del congedo biennale ai sensi dell'art 42, comma 5, D.Lgs 151/2001;
- di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni relative a quanto comunicato/autocertificato con la presente dichiarazione;

Visto il verbale della Commissione medica della ASL – Commissione integrata I.C. Norcia – del 08.03.2019, acquisito agli atti, con cui si attesta che il familiare è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3- comma 3 – L. 104/1992;

Ritenuto opportuno adottare il formale provvedimento di concessione del congedo straordinario di cui trattasi;

Visto il T.U Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto sindacale numero 45 del 30.12.2019 di nomina della dott.sa Loretta Marucci come Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

DETERMINA

- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- Di concedere al dipendente a tempo pieno ed indeterminato matricola numero 117 il congedo straordinario ex art 42- comma 5 – D.Lgs 151/2001 per il periodo dal 25.02.2020 al 31.03.2020.
- Di dare atto che per il periodo di congedo richiesto, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento con esclusione quindi di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa, ovvero alla produttività e ai risultati.
- Di dare atto che il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto e che i periodi fruiti a titolo di

congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione della carriera.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, li

Il Responsabile dell'Area

LORETTA MARUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 31-03-2020 al 15-04-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to LORETTA MARUCCI